



## Foglio informativo

Obbligo della licenza in caso di distacco di personale in aree sorvegliate di aziende mediche

11.05.2023

---

Il presente foglio informativo è rivolto alle aziende attive nel settore dei dispositivi medici e della tecnologia medica che distaccano negli ospedali lavoratori presenti durante interventi con radioscopia nelle aree sorvegliate. Durante queste attività, il personale distaccato può essere fortemente esposto a radiazioni ionizzanti. Il presente foglio informativo illustra le basi legali e definisce i criteri per i casi in cui il personale è considerato professionalmente esposto a radiazioni. Se il personale è professionalmente esposto a radiazioni, l'azienda attiva nel settore dei dispositivi medici e della tecnologia medica necessita di una licenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

### Chi è considerato professionalmente esposto a radiazioni e deve indossare un dosimetro?

- Le persone impiegate almeno una volta alla settimana per interventi con radioscopia (fluoroscopia) in un ospedale.

(Impiego di personale in aree controllate e sorvegliate.)

#### **oppure**

- Le persone impiegate per applicazioni interventistiche con radioscopia nei settori della cardiologia, angiografia, urologia e gastroenterologia.

(Persone che a causa di queste attività possono superare una dose efficace di 1 mSv, una dose equivalente di 15 mSv all'anno per il cristallino o di 50 mSv all'anno per la pelle.)

*Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501), articoli 22, 51*

### Quando occorre una licenza?

- Secondo l'articolo 28 della legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50) è sottoposto all'obbligo della licenza chiunque manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze (lett. a), chiunque fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti (lett. b) o chiunque applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive (lett. c).
- Oltre alle attività di cui all'articolo 28 LRaP, o ai fini di una precisazione, è inoltre sottoposto all'obbligo di licenza l'impiego di persone professionalmente esposte a radiazioni di cui all'articolo 51 capoversi 1 e 2 ORaP nella propria azienda o in un'azienda diversa in Svizzera o all'estero (, art. 9 lett. f ORaP).
- Pertanto il distacco rispettivamente l'impiego di persone negli ospedali è sottoposto all'obbligo della licenza se queste sono presenti durante interventi con radioscopia e

sono considerate professionalmente esposte a radiazioni in base ai criteri definiti sopra.

*Legge sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), articolo 28*  
*Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501), articoli 9, 51*

## Come posso chiedere una licenza?

- Entrate nella domanda di licenza nel "Portale radiazioni Svizzera":  
<https://www.gate.bag.admin.ch/RPS/ui/public-home>
- Selezionare il tipo di autorizzazione «**Impiego di personale in aree controllate/sorvegliate**»
- Maggiori informazioni sulle licenze nell'ambito della radioprotezione sono consultabili sul nostro sito web:  
[Radioprotezione: licenze, condizioni e supervisione](#)

## Quali obblighi comporta la licenza?

- Nella domanda deve essere indicato un perito in radioprotezione. Se nell'azienda richiedente nessuno dispone di una formazione o di un perfezionamento corrispondente, la persona indicata necessita di un corso della durata di un giorno presso la Suva (Impiego di personale in aziende terze - SPD (I 12)). Se una persona ha frequentato un corso di radioprotezione all'estero, può farlo riconoscere in Svizzera. Maggiori informazioni e il link al modulo per il riconoscimento sono disponibili qui:  
[Riconoscimento di formazioni in radioprotezione concluse all'estero](#)
- La dose di radiazioni accumulata dal personale impiegato deve essere sorvegliata mensilmente mediante un dosimetro personale. I dosimetri vanno acquistati presso un servizio di dosimetria individuale svizzero riconosciuto.  
[Servizi di dosimetria individuale](#)
- Insieme alla domanda di licenza devono essere presentate le istruzioni interne in materia di radioprotezione, che dovrebbero almeno descrivere l'esecuzione corretta della dosimetria individuale e le istruzioni per il personale distaccato.
- Obbligo d'informazione: il titolare della licenza deve assicurarsi che tutte le persone distaccate siano informate adeguatamente riguardo ai pericoli che possono derivare per la loro salute da un'attività con radiazioni ionizzanti.

*Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501), articoli 19, 20, 21*

**Per maggiori informazioni:** Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione della salute, Divisione Radioprotezione, tel. +41 58 462 96 14, [str@bag.admin.ch](mailto:str@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)